

DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2018

411/2018/R/EEL

APPROVAZIONE DELLA METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ PER LA REGIONE (CCR) GREECE - ITALY, COME RISULTANTE DAL VOTO UNANIME ESPRESSO DA TUTTE LE AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DELLA REGIONE GREECE-ITALY ALL'INTERNO DELL'ENERGY REGULATORS' REGIONAL FORUM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1029^a riunione del 26 luglio 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga, ai sensi della legge 64/2018;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009
- il regolamento (CE) 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009 (di seguito: Regolamento 713/2009), che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SO GL);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2018, 157/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 157/2018/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 luglio 2018, 386/2018/R/eel (di seguito: deliberazione 386/2018/R/eel);
- la decisione ACER 06-2016 del 17 novembre 2016 (di seguito: decisione ACER 06-2016) recante la definizione delle Regioni per il Calcolo della Capacità - *Capacity Calculation Regions* (di seguito: CCR) con cui viene in particolare identificata la

regione *Greece - Italy* (di seguito: CCR GRIT) cui appartengono il confine tra Italia Zona Brindisi e Grecia e i confini fra le zone d'offerta interni al territorio italiano;

- il documento “*CCR Greece - Italy Energy Regulators’ Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure GIERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Greece - Italy Energy Regional Regulators’ Forum* (di seguito: *GIERRF*) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Greece - Italy*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l’intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del regolamento CACM;
- il documento “*Greece - Italy TSOs proposal of common capacity calculation methodology for the day-ahead and intraday market timeframe in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*” del mese di settembre 2017 (di seguito: *Proposta di CCM per la CCR GRIT*) inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: *Terna*) con la comunicazione del 20 settembre 2017, prot. Autorità 30971 del 22 settembre 2017 (di seguito: *comunicazione 20 settembre 2017*);
- il documento *GIERRF “Request for amendment by the Greece-Italy Regulatory authorities of the Greece-Italy TSOs proposal of common capacity calculation methodology for the day-ahead and intraday timeframe in accordance with article 21 of Commission Regulation 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management”* del 12 marzo 2018 (di seguito: *Richiesta di emendamenti a GRIT CCM*), inviato all’Autorità con la comunicazione *GIERRF* del 13 marzo 2018, prot. Autorità 8919 del 13 marzo 2018;
- il documento “*Greece - Italy TSOs proposal of common capacity calculation methodology for the day-ahead and intraday market timeframe in accordance with Article 21 of Commission Regulation (EU) 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management*” del mese di maggio 2018 (di seguito: *Proposta di CCM per la CCR GRIT emendata*) inviato dalla società Terna S.p.a. (di seguito: *Terna*) con la comunicazione del 23 maggio 2018, prot. Autorità 16684 del 24 maggio 2018 (di seguito: *comunicazione 23 maggio 2018*);
- la comunicazione “*GIERRF electronic procedure on the proposals agreed at WG level - Outcome*” del 12 luglio 2018, prot. Autorità 21411 del 12 luglio 2018 (di seguito: *comunicazione GIERRF*);
- il documento *GIERRF “Approval by Greece-Italy Regulatory Authorities agreed at the Greece-Italy Energy Regulators’ Regional Forum of Greece-Italy TSOs’ proposal of common capacity calculation methodology for the day-ahead and intraday timeframe in accordance with article 21 of Commission Regulation 2015/1222 of 24 July 2015 establishing a guideline on capacity allocation and congestion management”* del 12 luglio 2018, allegato alla comunicazione *GIERRF*.

CONSIDERATO CHE:

- l'Articolo 20, del Regolamento CACM, prevede che, entro 10 mesi dall'approvazione della proposta per la definizione delle CCR (avvenuta il 17 novembre 2016 con la Decisione ACER 06-2016), i TSO di ciascuna CCR presentino congiuntamente una proposta di metodologia per il calcolo coordinato della capacità con riferimenti ai confini fra zone d'offerta appartenenti alla CCR stessa (di seguito: proposta di CCM) rilevante per gli orizzonti temporali giornaliero e infragiornaliero;
- l'articolo 20(1), del Regolamento CACM, identifica l'approccio *flow-based* come modello preferito; per alcune CCR, quali la CCR GRIT, i TSO possono comunque richiedere l'applicazione di un approccio di tipo *coordinated net transmission capacity* (di seguito: CNTC) laddove detto approccio sia ritenuto più efficiente;
- l'Articolo 21, del Regolamento CACM, definisce i requisiti e i contenuti minimi con cui devono essere redatte le proposte di CCM; in particolare ciascuna proposta deve contenere:
 - la descrizione dell'algoritmo matematico utilizzato per il calcolo della capacità, unitamente alle regole per evitare discriminazioni fra flussi di energia interni a ciascuna zona d'offerta e flussi di energia fra diverse zone d'offerta;
 - la descrizione della metodologia utilizzata per la definizione del *Transmission Reliability Margin* (di seguito: TRM) da utilizzare per la riduzione della capacità disponibile per tenere conto delle incertezze fra i flussi di energia ipotizzati a preventivo e quelli effettivi a consuntivo, ai sensi dell'Articolo 22 del Regolamento stesso;
 - la descrizione della metodologia utilizzata per l'identificazione degli elementi di rete da monitorare al fine del calcolo della capacità, con indicazione di eventuali ulteriori vincoli che non possono essere espressi in termini di flussi massimi di energia e/o finalizzati all'incremento del benessere sociale del sistema, ai sensi dell'Articolo 23 del Regolamento stesso;
 - la descrizione della metodologia per la determinazione dei coefficienti GSK da utilizzare per ripartire la modifica della posizione netta in ciascuna zona d'offerta fra i vari nodi appartenenti alla stessa, ai sensi dell'Articolo 24 del Regolamento stesso;
 - la descrizione delle azioni di tipo preventivo e correttivo da tenere in considerazione nel calcolo della capacità, ai sensi dell'Articolo 25 del Regolamento stesso;
- l'Articolo 27(2), del Regolamento CACM, prevede che i TSO di ciascuna CCR identifichino, entro 4 mesi dalla approvazione della metodologia di calcolo della capacità, un soggetto denominato *Coordinated Capacity Calculator* a cui delegare i compiti di calcolo della capacità sulla base della metodologia di cui all'Articolo 20(2) del Regolamento stesso;
- gli Articoli 46(1) e 58(1) prevedono che il *Coordinated Capacity Calculator* si assicuri che i valori aggiornati di capacità siano resi disponibili ai NEMO ai fini

dell'allocazione della capacità nell'ambito del mercato del giorno prima e del mercato infragiornaliero;

- l'Art. 9(7), lettera a), del Regolamento CACM, prevede che le proposte di CCM siano sottoposte all'approvazione di tutte le Autorità di regolazione coinvolte nella CCR cui dette proposte si riferiscono;
- l'articolo 9(10), del Regolamento CACM, prevede che le Autorità di regolazione adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi o, se del caso, dal ricevimento da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata;
- l'articolo 9(11), del Regolamento CACM, prevede che, qualora le Autorità di regolazione non siano state in grado di pervenire a un accordo entro i termini di cui al paragrafo 10, entro sei mesi ACER adotta una decisione relativa alle proposte di termini e condizioni o metodologie presentate, conformemente all'articolo 8(1), del Regolamento 713/2009;
- la procedura che le Autorità di regolazione della CCR *Greece - Italy* hanno adottato per l'approvazione delle proposte ai sensi dell'articolo 9(7) del Regolamento CACM prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno di GIERRF, conformemente alle regole contenute nel documento "*Rules of Procedure GIERRF*".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la Proposta di CCM per la CCR GRIT è stata trasmessa da Terna con la comunicazione 20 settembre 2017;
- la Proposta di CCM per la CCR GRIT prevede:
 - il calcolo della capacità secondo un approccio CNTC basato, per ciascun confine fra zone d'offerta, sull'incremento delle iniezioni a monte del confine stesso e sulla diminuzione delle iniezioni a valle del confine stesso;
 - l'utilizzo di coefficienti GSK (*Generation Shift Keys*) basati sull'ordine di merito delle offerte per le zone d'offerta interne al territorio nazionale e proporzionali alla capacità disponibile in ciascun nodo per la zona d'offerta Grecia;
 - la decisione a cura delle autorità di regolazione sulla riduzione della capacità tramite un TRM, il cui valore sarà determinato in esito ad una metodologia e a degli studi che saranno condotti dai TSO in un secondo momento;
 - il monitoraggio dei soli elementi di rete ritenuti significativi per il calcolo della capacità fra le zone d'offerta;
 - l'utilizzo di simulazioni dinamiche come vincolo aggiuntivo per i confini fra zone d'offerta interni al territorio nazionale;
 - l'utilizzo di azioni di tipo preventivo e correttivo, di cui viene fornita una lista indicativa e non esaustiva;
 - la possibilità per i TSO di validare i risultati forniti dal *Coordinated Capacity Calculator* con la possibilità di richiedere riduzioni della capacità per esigenze di sicurezza dell'esercizio;

- la messa a disposizione dei valori della capacità ai NEMO a cura dei TSO;
- l'implementazione della nuova metodologia di calcolo per il secondo semestre 2019 per l'orizzonte temporale giornaliero e per il secondo semestre 2020 per l'orizzonte temporale infragiornaliero;
- con la deliberazione 157/2018/R/eel, l'Autorità ha istruito Terna al fine di dare attuazione a quanto previsto nel documento Richiesta di emendamenti a GRIT CCM con il quale le Autorità di regolazione della CCR GRIT richiedevano ai TSO di:
 - includere nella metodologia la dimostrazione della maggiore efficienza dell'approccio CNTC rispetto ad un approccio *flow-based*;
 - includere una spiegazione in merito a come i TSO evitino le discriminazioni fra flussi di energia interni a ciascuna zona d'offerta e flussi di energia fra diverse zone d'offerta;
 - includere la descrizione della metodologia di calcolo del TRM e eliminare dal testo ogni riferimento ad una decisione sull'applicazione dello stesso a cura delle autorità di regolazione; la decisione in merito spetta ai TSO e viene poi sottoposta ad approvazione dalle competenti autorità di regolazione;
 - definire una soglia di rilevanza per il monitoraggio degli elementi di rete ai fini del calcolo della capacità;
 - fornire maggiori dettagli in merito all'utilizzo di simulazioni dinamiche come vincolo addizionale per il calcolo della capacità fra zone d'offerta interne al territorio nazionale e chiarire come mai non vengano previste analoghe simulazioni con riferimento alla zona Grecia;
 - descrivere la metodologia di ottimizzazione delle azioni preventive e correttive tenute in conto ai fini del calcolo della capacità;
 - rendere la messa a disposizione dei valori di capacità ai NEMO coerente con le disposizioni del Regolamento CACM, delegando tale responsabilità al *Coordinated capacity calculator*;
- la Proposta di CCM per la CCR GRIT, emendata per tenere conto delle richieste delle Autorità di regolazione, è stata trasmessa da Terna all'Autorità con la comunicazione 23 maggio 2018;
- la Proposta di CCM per la CCR GRIT:
 - evidenzia come un modello *flow-based* su detta CCR non sia stato adottato in quanto da un lato esso porterebbe a risultati analoghi all'approccio CNTC data la struttura ad albero delle zone d'offerta interne alla regione e dall'altro comporterebbe significativi costi di transizione;
 - chiarisce che le discriminazioni fra flussi di energia interni a ciascuna zona d'offerta e flussi di energia fra diverse zone d'offerta sono evitate per il tramite di una opportuna suddivisione della rete rilevante in zone d'offerta e di una opportuna selezione degli elementi di rete e delle *contingency* rilevanti ai fini del calcolo della capacità;
 - fissa a zero il TRM sui confini fra le zone d'offerta appartenenti alla regione, supportando la scelta tramite opportuni calcoli; il valore del TRM sarà oggetto di rivalutazione ogni 36 mesi;

- prevede il monitoraggio di tutti gli elementi di rete che presentano in condizioni N o N-1 un carico superiore al 90% della propria portata e che abbiano un impatto superiore al 5% sui flussi fra due distinte zone d'offerta; l'elenco degli elementi può essere ulteriormente filtrato sulla base dell'esperienza di ciascun TSO;
- considera le *contingency* individuate ai sensi dell'articolo 33 del Regolamento SO GL, con ciò assicurando la coerenza fra il calcolo della capacità ai sensi del Regolamento CACM e le analisi di sicurezza ai sensi del Regolamento SO GL;
- chiarisce come le simulazioni dinamiche sulla rete italiana abbiano come scopo l'identificazione di valori massimi della capacità da rendere disponibili al mercato e da utilizzarsi come *upper values* per limitare i valori di capacità calcolati su base oraria dal *Coordinated capacity calculator*; analoghe simulazioni non sono previste sulla rete greca, in quanto non ritenute necessarie dal locale TSO;
- evidenzia come le azioni preventive e correttive da attivare per massimizzare la capacità a disposizione su ciascun confine fra zone d'offerta siano identificate al fine di minimizzare il numero delle violazioni dei limiti operativi sugli elementi di rete nel rispetto dei vincoli operativi sui dispositivi PST e sui cavi HVDC;
- intesta al *Coordinated capacity calculator* e ai TSO la responsabilità congiunta di mettere a disposizione dei NEMO i valori di capacità rilevanti per il mercato;
- postone l'implementazione della nuova metodologia di calcolo al primo semestre 2020 per l'orizzonte temporale giornaliero, mentre conferma l'implementazione per il secondo semestre 2020 per l'orizzonte temporale infragiornaliero;
- la data di ricevimento della Proposta di CCM per la CCR GRIT, emendata da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata, ai sensi dell'articolo 9(10) del Regolamento CACM, è il 23 maggio 2018;
- il termine di due mesi previsto dall'articolo 9(12) del Regolamento CACM entro il quale adottare una decisione in merito alla Proposta di CCM per la CCR GRIT emendata risulta pertanto essere il 23 luglio 2018;
- il 12 luglio 2018, tramite votazione elettronica, GIERRF all'unanimità ha approvato la Proposta di CCM per la CCR GRIT emendata e ha conseguentemente escluso il ricorso in materia ad una decisione da parte di ACER, ai sensi dell'articolo 9(12) del regolamento CACM.

RITENUTO CHE:

- la Proposta di CCM per la CCR GRIT sia conforme alle istruzioni inviate dall'Autorità con la deliberazione 157/2018/R/eel, nonché alle disposizioni in materia previste dal Regolamento CACM;

- sia, pertanto, opportuno approvare la Proposta di CCM per la CCR GRIT ai sensi dell'articolo 9(12) del regolamento CACM, conformemente alla decisione unanime assunta in sede GIERRF il 12 luglio 2018, di cui alla comunicazione GIERRF;
- il presente provvedimento risulti indifferibile e urgente, al fine di ratificare a livello nazionale quanto concordato in sede GIERRF

DELIBERA

1. di approvare la Proposta di CCM per la CCR GRIT emendata, allegata al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato A e Allegato B);
2. di richiedere a Terna S.p.a., in qualità di titolare della concessione di trasmissione e dispacciamento a livello nazionale, di pubblicare, sul proprio sito internet, la Proposta di CCM per la CCR GRIT emendata;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.a., al Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche sociali e ad ACER;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

26 luglio 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni